

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 196/CGF

(2008/2009)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 63/CGF – RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 2008

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### 1) RICORSO DEL C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE;**
  - **INIBIZIONE PER GIORNI 7 AL SIG. DONDOLO GINO;**
  - **INIBIZIONE PER GIORNI 7 AL DIRIGENTE LIBRANDI CLAUDIO;**
- INFLITTE SEGUITO GARA C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE/FEMMINILE JUVENTUS TORINO DEL 12.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 15.10.2008)

Il C.F. Bogliasco Pieve, con ricorso introdotto nel rispetto dei termini e modalità regolamentari, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 15.10.2008, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Bogliasco Pieve/Juventus Torino disputata il 12.10.2008, sul presupposto della partecipazione alla stessa della calciatrice Ilaria Picasso ritenuta non tesserata per la società Bogliasco, disponeva la perdita della gara a carico di quest’ultima con il punteggio di 0-3, infliggendo la sanzione dell’inibizione di giorni 7 al Presidente della società signor Gino Tondolo ed al dirigente Claudio Librandi oltre ad 1 punto di penalizzazione in classifica.

Il proposto gravame va accolto in quanto le statuizioni rese in prime cure sono state adottate sulla base di un accertamento di fatto rilevatosi errato.

Ed invero, con ordinanza istruttoria, la Corte ha verificato che, contrariamente alla convinzione del primo giudice, la calciatrice Ilaria Picasso nella Stagione Sportiva in corso 2008/2009 risulta tesserata per la Bogliasco Pieve con conseguente diritto di venir legittimamente indicata a referto e partecipare alla gara per cui è causa, come del resto alle altre della società d’appartenenza.

L’effettiva e non più dubitabile situazione di tesseramento dell’atleta Ilaria Picasso determina l’accoglimento del gravame e l’annullamento delle sanzioni pronunciate dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal C. Femm. Bogliasco Pieve di Genova e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato di 2 – 5 conseguito sul campo nella gara su indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL BOZNER F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE BON LUCIANA A TUTTO IL 1° OTTOBRE 2010**  
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 22 del 24.10.2008)

Il Bozner F.C., militante nel Campionato Femminile di Serie “C”, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige che confermava la squalifica a tutto l’1.10.2010 irrogata, per atti di violenza ai danni dell’arbitro nella gara Bozner/Interland Damen del 28.9.2008, alla calciatrice Bon Luciana dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 19 del 2.10.2008).

Il ricorso, teso ad ottenere una riduzione della sanzione, non è ammissibile.

Come più volte chiarito da questa Corte, nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su di un doppio grado di giudizio.

Ciò può agevolmente evincersi dalla norma di portata generale di cui all’art. 31 che al primo comma precisa che la Corte di Giustizia Federale è “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44, comma 1, applicabile nella fattispecie che, per la disciplina regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico prevede “due gradi di giudizio” esauribili davanti agli organi di giustizia territoriali.

Nel caso che ne occupa la reclamante si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitole, così ed in maniera del tutto anomala, richiedendo un inesistente terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Bozner F.C. di Bolzano.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. F.C. SPERANZA 1912 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPERANZA 1912/SPOTORNESE DEL 21.9.2008**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Savona – Com. Uff. n. 13 del 2.10.2008)

Il Presidente del Comitato Regionale Liguria L.N.D. ha avanzato a questa Corte, con atto del 31.10.2008 non inviato contestualmente alle controparti interessate, istanza di revocazione della decisione adottata da Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Savona – Com. Uff. n. 13 del 2.10.2008, con cui era stato dichiarato inammissibile “per mancata osservanza delle formalità di presentazione” (omesso preannuncio ex art. 29, comma 9, lett. b) C.G.S.) un reclamo sporto dal F.C. Speranza 1912 denunciante l’irregolarità della gara Speranza 1912/Spotornese (Campionato Ligure di II Categoria), gara viziata dall’avvenuto impiego, nelle fila dello Spotornese, del calciatore Esu Gabriele, inutilizzabile perché squalificato.

Addebita al primo giudice di aver ignorato quanto specificato nella nota esplicativa 24.10.2008 della segreteria F.I.G.C., di cui, dopo aver chiarito che i reclami riguardanti la posizione irregolare dei calciatori andavano inviati ai Giudici Sportivi e non più alle Commissioni Disciplinari competenti, si precisava che la novella non prevedeva la necessità del preannuncio in quanto “tale adempimento non era mai stato contemplato anche nelle previgenti disposizioni riguardanti tale fattispecie”.

Il ricorso non è ammissibile.

Tralasciando ogni considerazione circa l’esistenza di una legittimazione attiva in capo al ricorrente, è sufficiente evidenziare come all’istanza non possa darsi ingresso processuale, essendo

stato palesemente violato, a cagione dell'omesso invio dell'atto riferito in parte narrativa, il basilare principio del contraddittorio che garantisce il diritto alla difesa.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Presidente del Comitato Regionale Liguria – Lega Nazionale Dilettanti.

**4) RICORSO DEL ROMAGNANO CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE PELLA MARTINA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA TORINO/ROMAGNANO CALCIO A.S.D. DEL 26.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto, l'A.S.D. Romagnano Calcio ha chiesto alla Corte di Giustizia Federale la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile alla calciatrice Martina Pella, di cui al Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008, "per aver colpito con un calcio a palla lontana una calciatrice avversaria" durante la gara del Campionato Primavera Torino/Romagnano del 26.10.2008.

A parere della ricorrente la squalifica per 3 giornate di gara sarebbe esagerata in conseguenza di mancati precedenti interventi dell'arbitro e non proporzionata alla durata del campionato contenuta in sole dieci gare.

Il ricorso come sopra proposto non può essere accolto e va disatteso.

Ed invero, il comportamento tenuto dall'atleta per come puntualmente descritto nel referto del direttore di gara è stato, e va, correttamente individuato come condotta violenta da ricondurre sotto la previsione dell'art. 19.4 C.G.S. che stabilisce un minimo edittale di 3 giornate effettive di gara.

Ne consegue che nella fattispecie, in assenza di circostanze attenuanti tali non potendosi ritenere quelle dedotte in ricorso, la sanzione appare ineccepibile ed il ricorso infondato

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Romagnano Calcio A.S.D. di Romagnano Sesia (Novara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Vito Giampietro – Componenti; Dott. Carlo Bravi –Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri– Segretario.

**5) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE AL SIG. AVINCOLA STEFANO INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI LAZIO/JUVE STABIA DEL 2.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 12 del 4.11.2008)

Il presidente della S.S. Lazio S.p.A. ha proposto ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo con la quale, relativamente alla gara Lazio/Juve Stabia del 2.11.2008, Campionato Nazionale allievi professionisti, è stata irrogata all'allenatore Stefano Avincola la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara effettiva, per aver proferito ripetute frasi offensive nei confronti del direttore di gara e per essersi rifiutato di lasciare il terreno di gioco dopo il provvedimento di allontanamento, fino a quando non intervenivano i propri dirigenti.

Deduce il ricorrente che la sanzione irrogata risulta eccessiva, essendosi trattato di una protesta civile contro la decisione arbitrale, espressa con un linguaggio non volgare e manifestato in forma anche lessicalmente corretta.

Il ricorso non è fondato.

La sezione ritiene che le espressioni usate –“ vergogna sei in mala fede”e “io non me ne vado per me puoi anche sospendere la partita”- sono tutt'altro che una critica civile all'operato dell'arbitro e assumono, sia per il loro contenuto intrinseco e sia per il modo con cui sono state manifestate, carattere manifestamente ingiurioso e comunque rivelano un comportamento antisportivo.

Pertanto la sanzione irrogata appare adeguata all'entità e alla natura del gesto antisportivo compiuto dall'atleta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**6) RICORSO DEL PISA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE CASANOVA FIORENZA SEGUITO GARA PISA CALCIO FEMMINILE/LAZIO CALCIO FEMMINILE DEL 2.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 39 del 5.11.2008)

Il presidente del Pisa Calcio Femminile ha proposto ricorso contro la decisione di Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con la quale la calciatrice Fiorenza Casanova, e non Elena Donati, come erroneamente individuata dal direttore di gara, ha subito la squalifica per 3 gare, a seguito dell'espulsione nella gara disputata a Cascina tra Pisa Calcio Femminile e Lazio Calcio Femminile, poichè, a gioco fermo, aveva colpito un'avversaria con un calcio.

Deduce il ricorrente che la sanzione irrogata risulta eccessiva, essendo stata provocata ed essendo l'atleta in questioni una persona estremamente corretta e sportiva.

Il ricorso non è fondato.

La sezione ritiene che nessuna prova viene prodotta dal ricorrente circa la provocazione subita.

Inoltre la sanzione irrogata appare adeguata all'entità e la natura del gesto antisportivo compiuto dall'atleta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Pisa Calcio Femminile di Pisa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----  
**Publicato in Roma il 22 Maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete